

La Camera,

premessi che:

l'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1 abroga, fra le altre, al comma 1 lettera b), le norme che «limitano o condizionano l'offerta di prodotti e servizi al consumatore, nel tempo nello spazio o nelle modalità», e al comma 2 richiama, insieme con altri, il riferimento alla dignità umana quale parametro per la piena estensione della iniziativa economica privata;

le disposizioni richiamate fanno eco all'articolo 41 della Costituzione, per il quale l'iniziativa economica privata non può svolgersi in modo da recare danno alla dignità dell'uomo;

il riposo settimanale costituisce da sempre un aspetto rilevante del rispetto della dignità umana; al di là del riferimento religioso, la tendenziale coincidenza fra il giorno di riposo e la domenica è un dato stabile della nostra tradizione e della nostra cultura. Lo hanno ricordato, in modo laico, le principali organizzazioni sindacali italiane allorché, la prima domenica di marzo di quest'anno, hanno convintamente aderito - con volantini davanti ai principali punti di vendita italiani - alla Giornata europea per la domenica libera dal lavoro, indetta dalla *European Sunday Alliance*, il network europeo dei sindacati e delle associazioni impegnate a far crescere la consapevolezza della conciliazione dei tempi del lavoro con i tempi della vita;

ovviamente ci sono lavori che devono essere svolti di domenica: da quelli che riguardano i servizi pubblici essenziali alle attività di ristorazione e di intrattenimento, fino a quelli che vengono svolti in località ad alta presenza turistica;

negli altri casi, come dimostrato dalle parti sociali, l'estensione del lavoro domenicale non ha incrementato i consumi, ha indotto a turni di lavoro sempre meno dignitosi, senza far corrispondere a ciò un apprezzabile aumento delle retribuzioni, ha fatto aumentare i costi di gestione, ha provocato problemi di tenuta all'interno delle famiglie. Né il riposo domenicale appare compensabile con il riposo in altro giorno della settimana, poiché ciò si oppone alla scansione naturale del ritmo della prestazione e alle esigenze di vita familiare;

appare quindi necessario che, in sede di applicazione delle disposizioni del presente decreto, il governo salvaguardi il riposo domenicale, individuando le deroghe nei servizi cui prima si faceva riferimento, e comunque garantendo la volontarietà della prestazione di domenica, senza che l'indisponibilità a rendere di domenica la propria prestazione di lavoro sia in alcun modo pregiudizievole per il lavoratore,

impegna il Governo

in sede di applicazione delle norme del presente decreto-legge, e in particolare di quanto contenuto nell'articolo 1, a garantire il riposo domenicale, fatte salve le deroghe di cui in premessa, a prevedere la volontarietà del lavoro domenicale, e a non far derivare effetti pregiudizievoli per il lavoratore che scelga di non prestare la sua opera di domenica.

9/5025/161. Mantovano, Pagano, Binetti, Grassi, Marinello, Polledri, Roccella, Saltamartini, Capitano Santolini, Malgieri, Pini, Fallica, De Pasquale, Vignali, D'Anna, Razzi, Oliveri, Garagnani, Rubinato.